

Sent. n. 77/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 22/01/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. l'Avv. Samuele Scalise per il ricorrente, non
intervenuto il rappresentante del Ministero della
Difesa;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 78264
del registro di Segreteria, a seguito di rinvio di-
sposto dalla Sezione Terza Centrale di Appello della
Corte dei Conti ex art.199 comma 3 Dlgs n. 174/2016,
promosso dal sig. XX, elettivamente domi-
ciliato in Roma in Via Conca d'Oro n.348 presso lo

studio dell'avv. Samuele Scalise,
C.F.SCLSMML67E16D122S, che lo rappresenta e difende,
con indicazione per le comunicazioni del numero fax
n. 06/64490106, ovvero della pec, samuelescali-
se@ordineavvocatiroma.org

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro
pro-tempore, dom.to ex lege preso l'Avvocatura Gene-
rale dello Stato, con sede in Roma Via dei Portoghe-
si,12 -00186 Roma.

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il Sig. XX ha
riassunto il giudizio definito da questa Sezione con
la sentenza n. 51/2019, a seguito dell'annullamento
disposto dalla Terza Sezione di appello della Corte
dei conti, che, con sentenza n. 140/2020, ritenendo
sussistente il vizio di motivazione denunciato dal
Ministero appellante, ha disposto il rinvio degli
atti al giudice di primo grado perché proceda, in
diversa composizione monocratica, ad un nuovo giudi-
zio, nel merito della questione controversa.

Il sig. XX ha quindi chiesto:

- di accertare e dichiarare il suo diritto al
trattamento pensionistico privilegiato ordina-

rio militare ascrivibile alla VIII ctg. Tab. A

(come riconosciuto dalla CMO del Ministero della Difesa con verbale del 9.7.2013 n.

A51302669) o in quella diversa maggiore categoria o diversa tabella, che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, con decorrenza dalla data della domanda 09.08.2010 o da quella diversa data che sarà riconosciuta di giustizia;

- conseguentemente di condannare il Ministero della Difesa al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi, con accessori di legge, dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;

- di condannare il Ministero della Difesa al pagamento delle spese, competenze ed onorari dell'intero giudizio, anche del grado di appello, da distrarsi in favore del difensore anti-statario, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

In via istruttoria, ha chiesto, previa acquisizione del fascicolo di parte e relativa documentazione, depositato nel giudizio di appello, ove ritenuto necessario, la nomina di organo tecnico medico-legale

al fine di accertare se l'infermità denunciata

“spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatie multiple ed impegno funzionale in atto” (già riconosciuta ascrivibile alla 8^ categoria Tab. A ai fini dell'equo indennizzo dall'IML di Roma come da verbale n. 1138/VD del 15/11/96) sia da ritenere dipendente da causa di servizio, specificando, in caso di risposta affermativa, la categoria di ascrivibilità di detta infermità.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero della

Difesa che in memoria ha contestato la fondatezza del ricorso, adducendo che l'Amministrazione si è adeguata al prescritto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale,

nell'Adunanza del 06/05/2014, si esprimeva negativamente giudicando l'infermità “Spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatie multiple ed impegno funzionale in atto” non dipendente da fatti di servizio. Nel merito della pretesa di controparte, ha precisato che le specifiche mansioni indicate dal XX quali oggetto del proprio rapporto lavorativo abbiano costituito semplice fattore di rischio ordinario e generico, senza porsi in rapporto di causalità con la patologia contratta, dal momento che

egli lamenta meri e generici disagi nel servizio prestato, senza alcuna allegazione di episodi eccezionali o particolari disagi ambientali e lavorativi.

Ha concluso per il rigetto delle pretese del ricorrente con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio da quantificarsi forfettariamente in una somma pari ad € 1.000,00. In subordine, eccipisce la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici precedentemente maturati.

3. Con ordinanza n.15/2022 di questa Sezione è stata disposta l'acquisizione di un motivato parere a cura del Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti in ordine alla dipendenza dell'infermità sofferta dal servizio prestato e, in caso positivo, la categoria di ascrivibilità a pensione.

3.1 L'organo consulenziale ha dato riscontro con nota del 2 novembre 2023.

4. A conclusione dell'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

Il Collegio Medico Legale Sezione Speciale presso la Corte dei conti -a riscontro dell'ordinanza

istruttoria- ha, preliminarmente, puntualmente riassunto la storia clinica del ricorrente.

L'organo consulenziale ha poi svolto le seguenti considerazioni medico legali

“...La storia lavorativa del ricorrente, ricostruita minuziosamente tramite i rapporti informativi allegati, pone evidenza di un impiego continuativo quale autista conducente di mezzi pesanti, in un arco di tempo quasi trentennale. Come sopra esplicitato, pur traendo, la patologia artrosica della colonna con associate discopatie, origine prioritariamente dal fisiologico invecchiamento dei tessuti, appaiono però determinanti per un'insorgenza precoce e peggiorativa del quadro clinico, una serie di cause accessorie, tra le quali spicca la postura protratta o i traumatismi ripetuti, tipici della mansione esercitata dal ricorrente. La mansione di autista riconosce come classico organo bersaglio il rachide e tale conoscenza è consolidata come riportato nella tabella esplicativa INAIL, nel rapporto ISTAT 2023”.

Il consulente ha poi evidenziato come nella stessa analisi si sottolinei che “...Nel settore dei trasporti ed in particolare tra gli autotrasportatori, le malattie professionali si manifestano prevalentemente-

mente a carico di schiena ed arti superiori. All'eziopatogenesi delle patologie cronico-degenerative del rachide concorrono, anche in modo sinergico, i rischi connessi all'attività di autista: posture obbligate con valori elevati di carico sui dischi intervertebrali (soprattutto del tratto dorso-lombare), vibrazioni trasmesse al corpo intero, movimentazione manuale dei carichi e microclima sfavorevole. Spesso il carico e lo scarico della merce vengono effettuati dall'autista, non sempre coadiuvato da ausili quali sponde mobili o carrelli elevatori (muletti); di particolare rilievo patogenetico le operazioni di consegna di merci pesanti ed ingombranti, magari dovendo superare scale e dislivelli in genere. La postura seduta viene mantenuta continuamente per tempi che vanno dai pochi minuti a diverse ore. Più tempo si resta seduti più i dischi intervertebrali ne soffrono e ciò comporta l'amplificazione degli effetti nocivi della movimentazione manuale dei carichi e delle vibrazioni...".

L'organo consulenziale ha, quindi, ritenuto "che, l'attività svolta dal ricorrente in qualità di autista di mezzi pesanti, abbia agito quale causa ovvero concausa efficiente e determinante sulla presenta-

zione della menomazione "Spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatie multiple ad impegno funzionale in atto" e la stessa sia da scrivere alla ottava categoria (V) della Tabella A ai fini della corrispondenza della P.P.O.”.

Sulla base di tali considerazioni la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, ha espresso parere nel senso che:

"l'infermità indicata dal ricorrente nell'istanza di concessione della pensione privilegiata: "Spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatie multiple ad impegno funzionale in atto" sia dipendente da causa di servizio e l'infermità, per il danno residuo, l'invalidità discendente e la stabilizzazione della stessa nel tempo, è ascrivibile alla ottava categoria della tabella A ai fini della P.P.O., con beneficio fruibile a far data dall'istanza prodotta dallo stesso".

2. Si ritiene che il giudizio espresso dall'organo di consulenza d'ufficio, reso a seguito di un accurato esame delle vicende sanitarie dell'interessato ed un'attenta disamina del carteggio, sia razionale e plausibile.

3. Alla luce di quanto sopra il ricorso va accol-

to nei termini indicati dal consulente incaricato a far tempo dalla domanda (9.08.2010).

4. Vanno, altresì, liquidati sulle somme arretrate gli interessi legali o, qualora più favorevole, la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, secondo i criteri fissati nella decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti QM n. 10/2002 e n. 6/2008.

5. Le spese legali -comprehensive del grado di appello- seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario del ricorrente in complessivi euro 2.000, oltre IVA e CPA. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Le spese legali -comprehensive del grado di appello- sono liquidate in favore del difensore antistatario del ricorrente in complessivi euro 2.000, oltre IVA e CPA. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA